

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Roma, 1950 - Strasburgo, 1994 (emendamenti), 1998 (in vigore)

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 12

Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia se-condo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

Le leggi nazionali degli Stati contraenti, nel fissare le condizioni per la celebrazione del matrimonio non devono restringere o ridurre il diritto di cui trattasi in un modo o ad un grado che attenterebbero alla stessa sostanza del diritto.

Art. 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione